



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 92 DEL 07/03/2024

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE ANNO
2022**

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 24 del 29.09.2022 di individuazione dei Responsabili di Area;
- il Decreto del Sindaco n.2 del 01.02.2024 di nomina del Segretario Generale Rossi dr. Antonella in sostituzione del responsabile Area Amministrativa;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 20.04.2023, con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.303 del 30.12.2023, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL 267/2000, è stato differito al 15 marzo 2023 e, ai sensi dell'art.163, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla medesima data;

Premesso che, poiché il Segretario Generale è al momento anche Responsabile dell'Area Amministrativa, il presente atto viene sottoscritto dal Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributaria per ragioni di incompatibilità;

Considerato che l'art.10 comma 2-bis del D.L. 90/2014 (comma inserito dalla legge di conversione 114/2014), così recita:

“Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30 co. 2 della legge 734/1973 come sostituito dal co. 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla Legge 604/1962 e s.m., è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”;

Atteso che il richiamato dispositivo distingue *due ipotesi* che legittimano la ripartizione dei diritti rogito:

- quella dei segretari che svolgono le loro funzioni in comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, fattispecie in cui la norma non ritiene rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il Segretario preposto; in questo caso il segretario di qualunque fascia (A, B o C) percepisce i diritti di rogito;
- quella dei *“segretari che non hanno qualifica dirigenziale”* (fascia C); in questo caso la norma collega l'attribuzione dei diritti di rogito allo status professionale del Segretario;
- pertanto, i segretari di fascia C, percepiscono i diritti di rogito indipendentemente dall'impiego o meno nel *“loro”* ente di dirigenti (Corte dei Conti Lombardia pareri n.275/2014 del 29.10.2014 e n.171/2015 del 24.4.2015);

Dato atto che i criteri di suddivisione dei diritti di rogito sono i seguenti:

- il valore dei diritti che il Segretario può incamerare annualmente è pari ad “*un quinto dello stipendio in godimento*”;
- i diritti sono ripartiti tra comune e Segretario ufficiale rogante;
- significando che i diritti di rogito sono riconosciuti per intero (100%) al Segretario fino a concorrenza del quinto del suo “*stipendio in godimento*”, soglia oltre la quale i diritti rimangono nella disponibilità del bilancio comunale;

Considerato che:

- la giurisprudenza giuslavorista è ormai costante nel confermare quanto sopra ed affermare che i segretari delle fasce A e B, che operano in enti privi di dirigenti e svolgono le funzioni di ufficiale rogante, hanno il diritto di percepire i compensi per il rogito dei contratti, di cui alle sentenze dei giudici del lavoro di Milano (n. 1539 del 18 maggio 2016 e n. 2561 del 29 settembre 2016), Busto Arsizio (n. 307 del 3 ottobre 2016), Taranto (n. 3269 del 17 ottobre 2016), Bergamo (n. 762 del 29 settembre 2016) e Brescia (n. 1486 del 25 novembre 2016), Verona (n. 23 del 26 gennaio 2017), Brescia (n. 75/2017), Monza (n. 46/2017), Palmi (n. 304/2017), Brescia (Corte d'appello n. 272/2017);
- ad oggi, tutti i segretari che hanno ritenuto di aprire un contenzioso con il loro comune hanno sempre vinto il ricorso;
- la Corte costituzionale con sentenza numero 75 del 23 febbraio 2016 (depositata il 7 aprile 2016) aveva già espresso un orientamento conforme a quanto sopra riportato, precisando che:
 - i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A, B e C che operano in comuni privi di dirigenti,
 - i diritti non sono attribuiti ai segretari delle fasce A e B se nei loro comuni è presente del personale di qualifica dirigenziale,
 - i diritti sono comunque sempre attribuiti ai segretari della fascia C;
 - con Deliberazione N. 18/SEZAUT/2018/QMIG, in data 30/07/2018, la Corte dei Conti infine espressamente prevede:

“In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all’art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”.

Atteso che il Servizio di Segreteria, nel corso del 2022, è stato gestito in forma associata con il Comune di Capoliveri e con il Comune di Marciana;

Rilevato che a far data dal 01.01.2022 fino al 31.12.2022 sono stati rogati dal Segretario Generale, dr.ssa Antonella Rossi, presso il Comune di Campo nell’Elba, contratti per la somma complessiva relativa ai diritti di rogito entrati nelle casse comunali pari ad € 6.928,75;

Richiamata la precedente Determinazione dell’Area Amministrativa n.324 del 22.12.2022 con la quale si è provveduto ad effettuare a favore del Segretario Generale, Dr. Antonella

Rossi, l'impegno di spesa di € 6.928,75 relativo ai diritti di segreteria entrati nelle casse comunali per i contratti rogati dallo stesso dal 01.01.2022 al 31.12.2022, con imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1010102/999 - Capitolo 101020111000/0 del Bilancio di Previsione 2022-2023, annualità 2022, Residuo Passivo n. 2181/2022;

Richiamata altresì la Deliberazione di Giunta Comunale n.36 del 21.02.2018, con la quale si è stabilito di fare propria l'interpretazione del co. 2-bis dell'art. 10 del DL 90/2014 fornita dai Tribunali ordinari, accogliendo le domande dei segretari in ordine al riconoscimento dei diritti di segreteria, e si è dato mandato ai Responsabili dei servizi interessati di provvedere su base semestrale, a liquidare e pagare al Segretario Generale i diritti incassati per gli atti rogati e autenticati dallo stesso Segretario nel semestre precedente;

Richiamate:

- la Deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n.21 del 04.06.2015;
- la Deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Liguria n.74 del 09.05.2019;
- la Deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia n.25 del 28.02.2023;

Considerato che nell'anno 2022 il Segretario Generale ha percepito i seguenti importi relativi a diritti di rogito dai Comuni di Marciana e di Capoliveri:

- Comune di Marciana € 985,78 (Giusta Determinazione Area 1 n.447 del 23.12.2022)
- Comuni di Capoliveri € 10.235,29 (Giuste Determinazioni Attività Amm.va n.919 del 06.07.2022, n.1788 del 23.12.2022, n.1789 del 23.12.2022);

Atteso che il totale dei diritti di rogito impegnati dai tre comuni ammonta, per il 2022, ad € 18.149,82 comprensivi di quelli oggetto del presente Atto di liquidazione;

Richiamata la Deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo della Liguria n.74/2019 con la quale la stessa Sezione ha affermato che per determinare il trattamento economico in godimento (ai sensi dell'art. 10, comma 2-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90), si dovrà far riferimento al principio della competenza (per il trattamento fondamentale e di posizione) mentre per quello accessorio, come ad esempio l'indennità di risultato, andrà applicato il principio di cassa;

Dato atto che gli emolumenti stipendiali inerenti al Servizio di Segreteria in Gestione Associata per il 2022 ammontano complessivamente a € 96.514,81 (Voci stipendiali: Euro 88.513,10 + indennità di risultato liquidata in corso d'anno: Euro 8.001,71 = Totale Euro 96.514,81) e, pertanto, il totale dei diritti di rogito di cui al punto precedente rientra nel limite del quinto dello stipendio complessivo riferito al 2022 in quanto il totale degli stessi diritti, attribuiti dai tre comuni, ammonta ad € 18.149,82, importo inferiore ad 1/5 di € 96.514,81 ($€ 96.514,81/5 = € 19.302,96$);

Ritenuto, pertanto, ricorrendone i presupposti, di dover procedere a liquidare al Dr. Antonella Rossi l'importo complessivo di € 6.928,75, al lordo degli oneri riflessi e IRAP,

conservato al Residuo Passivo n.2181/2022, relativo ai diritti di segreteria entrati nelle casse comunali per i contratti rogati dalla stessa nel periodo compreso dal 01.01.2022 al 31.12.2022, dando atto che risulta essere rispettato il limite della quota di 1/5 dello stipendio annuo in godimento da parte del Segretario, come da prospetto contabile elaborato dall'Area Finanziaria del Comune di Campo nell'Elba, allegato al presente atto;

Attestato il rispetto del tetto di un quinto dello stipendio in godimento del Segretario per l'annualità 2022, così come verificato dai prospetti sopra richiamato;

Attestata altresì la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art.147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Dato atto del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della L.102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - Testo unico degli enti locali;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

per quanto in premessa indicato, di incaricare l'Area Finanziaria di provvedere ad inserire nel primo stipendio utile le competenze dovute, pari ad € 6.928,75, al lordo degli oneri riflessi e IRAP, a favore del Segretario Generale, dr.ssa Antonella Rossi, a valere sul Residuo Passivo n.2181/2022 appositamente conservato al Codice di Bilancio 01/02/1010102/999 - Capitolo 101020111000/0 del corrente Bilancio di Previsione in esercizio provvisorio;

di dare atto che liquidando i diritti di segreteria di cui al punto precedente risulta essere rispettato, per l'annualità 2022, il limite della quota di 1/5 dello stipendio annuo in godimento da parte del dr.ssa Antonella Rossi in qualità di Segretario Generale e titolare della Segreteria Convenzionata tra i Comuni di Capoliveri, Marciana e Campo nell'Elba, tenuto conto dell'ammontare dello stipendio in godimento della Dr.ssa Rossi e dei compensi dalla stessa percepiti nell'anno 2022 riconducibili alla propria attività di ufficiale rogante nei tre comuni;

di dare atto del rispetto:

- del rispetto dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art. 6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

IL RESPONSABILE
SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)